



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1358 DEL 30/08/2021**

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -  
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

**Determinazione n. 173 del 25/08/2021**

**OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 UNITÀ DI CAT. A, PROFILO PROFESSIONALE "OPERAIO", A DECORRERE DAL 01.09.2021, IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023.**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 25/08/2021

Il Responsabile del procedimento  
RUGGIERO FRANCESCA

## **REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000**

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 173 DEL 25/08/2021 DEL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 26/08/2021

**Il Dirigente/Responsabile**  
ELVIRA ANNA PASANISI

## IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 3/2021 del 18/02/2021, con il quale è stato prorogato l'incarico di Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura conferito con decreto sindacale n. 5/2018 e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il bilancio di previsione finanziario del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 04/05/2021;

**Visti** gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

### **Premesso:**

che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 07.04.2021, è stato aggiornato e approvato il Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2021/2023, prevedendo nell'anno 2021, tra gli altri, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di n. 2 unità di personale di categoria A, profilo professionale "Operaio";

che, con la suddetta deliberazione si è dato atto, nel contempo, della circostanza che le assunzioni ivi programmate sono, comunque, subordinate all'avvenuta acquisizione della prevista autorizzazione preventiva da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, al cui controllo questo Ente è sottoposto in ragione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), il quale ha stabilito che *"per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"*;

### **Richiamati:**

il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile in materia di limitazioni di legge relative alla modifica contrattuale del rapporto con riferimento al personale assunto a tempo parziale cui sia aumentato l'orario lavorativo, ai sensi del quale *"la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) debba considerarsi una nuova assunzione, che, come tale, soggiace ai limiti previsti dalla legge per i vincoli assunzionali. Infatti, l'art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la*

*trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni” (ex plurimis, Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Sardegna parere n. 67/2012/PAR; Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Lombardia, parere n. 298/2015/PAR; Corte dei Conti - Sezione di Controllo per l’Emilia Romagna, parere n. 8/2012/PAR; Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Molise, parere n. 40/2017/PAR; Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Toscana, parere 198/2011/PAR);*

le deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per l’Abruzzo nn. 12/2017 e 93/2019, secondo cui «*in caso di trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale, che il citato articolo 3, comma 101, legge n. 244/2007 equipara a nuova assunzione, l’incremento della spesa che l’ente sostiene, e sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di assunzioni annuali effettuabili è pari alla differenza fra la spesa sostenuta per il rapporto di lavoro a tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno anche al fine di evitare comportamenti “elusivi” dei vigenti vincoli in materia di turn over. Trattandosi, infatti, di un limite quantitativo mai preso in considerazione prima, neanche in occasione degli incrementi di orario con cui è stata integrata la prestazione lavorativa part time, in questa fase di trasformazione del rapporto la differenza oraria fra l’originario contratto di lavoro ed il contratto a tempo pieno va ad incidere integralmente sugli spazi assunzionali dell’Ente»;*

l’art. 53, comma 14, del CCNL del comparto Funzioni Locali, nella parte in cui dispone che “*i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni”;*

**Considerato** che, alla luce del quadro normo-giurisprudenziale innanzi citato, la trasformazione a tempo indeterminato e pieno di contratti di lavoro originariamente stipulati a tempo parziale deve ritenersi equiparata a nuova assunzione e, in quanto tale, soggetta ai limiti ed ai vincoli di legge;

**Rilevato**, in merito:

che l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, ha innovato la disciplina delle capacità assunzionali, correlandola a parametri di sostenibilità finanziaria e rimettendone la concreta operatività all’entrata in vigore di appositi decreti ministeriali di definizione delle fasce demografiche e delle percentuali soglia entro le quali gli enti devono attenersi;

che, in attuazione della sopra richiamata previsione legislativa, il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 (recante le “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”) ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali basato sulla valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune, così superando la logica sostitutiva del *turn over*, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, introdotta dall’art. 3 del D.L. 90 del 24/6/2014, convertito in L. n. 114 del 11/08/2014 e s.m.i.;

che, in considerazione di quanto innanzi, e per le motivazioni riportate nella D.G.C. n. 78/2021, la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti matricola n. 1334 e 1335 è sostenibile finanziariamente, tenuto conto del rapporto tra spese del personale ed entrate correnti;

**Dato atto** che la trasformazione dei suindicati rapporti di lavoro, come programmata, risponde all'esigenza di assicurare il pieno espletamento dei compiti connessi al profilo professionale ricoperto dalle unità in questione, al fine di garantire risposte efficaci ai bisogni dell'ente e della collettività amministrata;

**Preso atto:**

che i dipendenti matricola n. 1334 e 1335 hanno manifestato la propria disponibilità e l'assenso alla trasformazione del rapporto di lavoro in regime di *full-time*, come da dichiarazioni in atti;

che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, con decisione n. 46 della seduta del 09.06.2021, in atti, ha approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, autorizzando, tra le altre, anche la trasformazione in argomento, giusta comunicazione prot. n. 0011258 del 17.06.2021 della Direzione Centrale UTG e per le Autonomie Locali – Ufficio VII – Affari degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, assunta al protocollo comunale con n. 0027894 di pari data;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere agli adempimenti successivi di competenza, trasformando, per l'effetto, il rapporto di lavoro dei dipendenti matricola n. 1334 e 1335, da tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), con decorrenza dal 01.09.2021;

**Dato atto** che la maggior spesa, necessaria per il richiamato titolo e al periodo dal 01.09.2021 al 31.12.2021, è pari a complessivi € 2.967,48 - di cui € 2.157,06 per competenze, € 627,08 per oneri riflessi ed € 183,34 per IRAP -, e trova imputazione contabile e relativa copertura finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio 2021/2023 e che, quanto agli esercizi successivi, trova applicazione l'art. 183, comma 2, del TUEL;

**Verificato e dato atto**, ai fini della programmata trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro in essere:

che, con deliberazione di G. C. del 27.01.2021, n. 15, all'esito della preliminare ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. dai dirigenti e responsabili delle unità organizzative autonome, è stata verificata l'insussistenza di condizioni di soprannumerarietà o eccedenza di personale dipendente e dirigente, anche temporanee, rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

che il rapporto tra personale dipendente in organico/popolazione residente del Comune di Galatina è ampiamente contenuto nel limite massimo previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18.11.2020 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 297 del 30.11.2020);

che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. n. 68/1999;

che, con deliberazione di C.C. n. 19 del 30.04.2021), è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020, i cui dati sono stati ritualmente trasmessi nei termini prescritti alla BDAP;

che nell'anno 2020 sono stati rispettati gli obiettivi di saldo non negativo;

che, nell'anno 2020, sulla base dei dati del rendiconto 2020, l'Ente ha rispettato il vincolo di contenimento della spesa per il personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (pari ad € 5.117.054,85), ai sensi dell'art. 1, comma 557 *quater* della L. n. 296/2006,

e che il rispetto di siffatto vincolo è previsto anche nell'anno 2021, sulla base dei dati previsionali del bilancio 2021/2023;

che, con deliberazione di C.C. n. 23 del 30.04.2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023, i cui dati sono stati ritualmente trasmessi nei termini prescritti alla BDAP;

che, con deliberazione di G.C. n. 99 del 04.05.2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023;

che, con deliberazione di G.C. n. 1 del 07/01/2021, è stato approvato il Piano degli Obiettivi e della Performance provvisorio per l'anno 2021;

che l'ente è adempiente agli obblighi di certificazione dei crediti, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009, modificato dall'art. 27 del D.L. n. 66/2014;

che, con deliberazione di G.C. n. 14 del 27.01.2021, è stato approvato il *Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023*, di cui all'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2020, è stato approvato il Bilancio Consolidato con gli enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate dell'ente, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e che i relativi dati sono stati trasmessi al BDAP in data 06.12.2020 (protocollati con n. 230345 di pari data);

**Vista** la proposta di determinazione elaborata a sistema dal Responsabile del Procedimento e ritenuto di approvarla;

**Visti:**

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali;

**Verificata** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. in attuazione di quanto previsto dal Piano dei Fabbisogni di personale 2021/2023, approvato con D.G.C. n. 78 del 07.04.2021, di procedere alla trasformazione da tempo parziale (30 ore settimanali) a tempo pieno (36 ore settimanali) del rapporto di lavoro dei dipendenti matricola n. 1334 e 1335, cat. A, profilo professionale "Operaio" con decorrenza 01.09.2021 e previa modifica dei contratti individuali di lavoro, limitatamente alla durata della prestazione lavorativa e alla connessa articolazione temporale;
2. di dare atto:

che permane invariato, per ogni altro aspetto, il rapporto contrattuale in essere e le condizioni previgenti relativamente all'inquadramento giuridico ed economico;

che la spesa derivante dalla suddetta trasformazione per il periodo 1.9.2021-31.12.2021 è pari a complessivi € 2.967,48 (comprensiva di oneri riflessi per € 627,08 ed Irap per € 183,34) e trova imputazione contabile sui pertinenti capitoli di bilancio 2021/2023 e che, quanto agli esercizi successivi, trova applicazione l'art. 183, comma 2, del TUEL;

che è attestato in atti il rispetto dei limiti e vincoli alle assunzioni di personale, a legislazione vigente, come in premessa richiamati, nonché la sostenibilità finanziaria della relativa spesa;

che detta trasformazione è stata ritualmente autorizzata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, giusta decisione n. 46 del 09.06.2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale Uffici Territoriali e di Governo e per le Autonomie Locali, trasmessa con nota prot. n. 0011258 del 17.06.2021 (assunta al protocollo comunale con n. 0027894 di pari data), in atti;

3. di attestare che gli impegni rivenienti dal presente atto ed il programma dei pagamenti conseguenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000) e che le obbligazioni di pagamento relative sono esigibili come per legge;
4. di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC) della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente;
6. di trasmettere la presente determinazione agli interessati, al Dirigente della struttura di assegnazione, alla RSU per informazione, nonché al Servizio Risorse Umane e Organizzazione e al Servizio Economico-Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
**AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 173 DEL 25/08/2021 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO  
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO  
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.  
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 30/08/2021

**Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **3043**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

**dal giorno 02/09/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 02/09/2021*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)